



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I°

VIA S. CANIO N°1, TEL. 0784-53125 FAX 0784-529085

PEC: nuic821006@pec.istruzione.it E-mail: nuic821006@istruzione.it SITO WEB: <http://www.icgavoi.gov.it/>

Codice I.P.A.: istsc_nuic821006

08020 GAVOI (NU)

Prot. ISTCOGAV n°0001549\A3

Gavoi, 22 agosto 2012

**A TUTTO IL PERSONALE
AGLI UTENTI
LORO SEDI**

ALL'ALBO WEB

OGGETTO: Integrazione alle disposizioni urgenti in merito all'applicazione delle nuove prescrizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della L. 183/11.

Si precisa, in premessa, che la normativa di riferimento è la seguente:

- D.P.R. n.445/2000
- C.A.D. – D.Lgs n.235/2010
- Legge n.183/2011, art. 15
- Direttiva n.14/2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro della P.A. e della semplificazione
- Misure organizzative dell'I.C. di Gavoi **prot. ISTCOGAV n°0005321\C2 del 16 marzo 2012.**

Con l'entrata in vigore, dal 01.01.2012, della nuova disciplina in materia di **certificazione amministrativa**, le Pubbliche Amministrazioni non potranno più chiedere ai cittadini la presentazione di documenti che siano già detenuti dalla stessa o da altre amministrazioni.

L'eventuale richiesta di certificazioni, dunque, dovrà essere inoltrata direttamente alle amministrazioni certificanti.

In alternativa potrà essere richiesta al cittadino interessato la sola produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.

"Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445".

Le pubbliche amministrazioni, dunque, allorquando su richiesta dei soggetti privati rilasceranno certificazioni dovranno apporre, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"; la mancanza della suddetta dicitura sui certificati rilasciati dalla amministrazione costituirà violazione dei doveri d'ufficio, addebitabile al soggetto responsabile, con tutte le conseguenze del caso.

Questa amministrazione, dunque, si atterrà scrupolosamente alla disciplina in esame e non rilascerà agli utenti certificazioni di sorta, ove dirette ad altri soggetti pubblici.

Le novità riguardano, in modo particolare:

1) le certificazioni rilasciate dalle PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono **sempre** sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atto di notorietà.

Dal 01.01.2012, dunque, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettare né richiedere le certificazioni in parola: la richiesta e l'accettazione di certificati costituisce infatti

violazione dei doveri d'ufficio.

2) i certificati eventualmente rilasciati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase: " il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Le amministrazioni dovranno dunque adottare con la massima possibile tempestività ogni misura organizzativa necessaria per evitare che, dal 01.01.2012, siano prodotte certificazioni **nulle per l'assenza della predetta dicitura**; il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata, si ribadisce, **costituisce violazione dei doveri d'ufficio.**

A fini meramente esemplificativi, nell'ambito dell'amministrazione scolastica, si ricorda che non appare più possibile rilasciare ai cittadini richiedenti il c.d. "nulla osta" al trasferimento di alunni. Saranno infatti le stesse istituzioni scolastiche a provvedere in tal senso, alla luce delle iscrizioni.

Allo stesso modo, le pagelle, contenenti la valutazione degli alunni, ove rilasciate ad istanza dei genitori, dovranno riportare la dicitura suindicata. La valutazione riportata dagli studenti, in effetti, e le determinazioni conseguenti in ordine all'ammissione dello studente all'anno successivo, dovranno costituire oggetto di comunicazione tra le istituzioni scolastiche interessate.

Per quanto specificamente riguarda i rapporti tra P.A. e soggetti esterni, si precisa che lo stesso art. 15 della legge di stabilità in esame, alla lett. d) prevede che le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) siano acquisite d'ufficio dalle P.A. o, in alternativa, controllate ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, nel rispetto della normativa di settore.

Già ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 10 della L. 2/2009, di conversione del D.L. 185/2008, come noto, l'obbligo di richiedere il DURC era posto ad esclusivo carico dell'Amministrazione e non poteva essere richiesto al contraente affidatario: 10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

A ciò si aggiunga che il Consiglio di Stato, con sentenza n.4035/2008, si è espresso nel senso che il DURC non possa essere sostituito da autocertificazione.

Ne deriva che l'amministrazione dovrà acquisire d'ufficio il DURC, tramite il sito dello sportello unico previdenziale. Per poter procedere in tal senso, l'amministrazione deve necessariamente disporre di una serie di informazioni relative all'impresa affidataria.

A tal fine, si rammenta che le informazioni che in ogni caso l'amministrazione deve acquisire per poter effettuare, almeno in prima istanza, la verifica della regolarità contributiva delle imprese contraenti sono: **Intestazione dell'Impresa, Sede legale, Sede operativa, Codice fiscale/partita IVA, Indirizzo e-mail, Indirizzo PEC, CCNL applicato, Numero dipendenti, Sede INAIL competente, Codice assicurazione ditta, Sede INPS competente, N. matricola dell'azienda.**

Si ricorda poi che, come a suo tempo informato (Prot. ISTCOGAV n°00005321\C2 del 16/03/2012), ai sensi della nuova norma, l'ufficio di segreteria con la supervisione del DSGA è l'ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e consentire "idonei controlli, anche a campione" delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa.

La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e verrà in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Tutte le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

Per l'eventuale scambio dei dati per via telematica, secondo le previsioni della norma in esame, le amministrazioni dovranno operare secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del vigente Codice dell'amministrazione digitale, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, (consultabili sul

sito istituzionale di DIGITPA), attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico.

Nelle more della predisposizione e della sottoscrizione di tali convenzioni, le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica dovranno comunque rispondere alle richieste di informazioni ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa.

Per quanto non espressamente richiamato continuano, naturalmente, ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia: in particolare quelle del DPR 28 dicembre 2000, n.445, come da ultimo modificate dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di Stabilità 2012) e quelle del Codice dell'amministrazione digitale.

 Il Dirigente Scolastico
Pietro Masuri
